

Codice DB1410

D.D. 26 settembre 2014, n. 2637

**PROROGA autorizzazione idraulica n.5317 assentita con D.D. n.2066/DB1410 del 09/09/2013 per lavori di realizzazione di un guado nel vallone della Berna in comune di Valdieri (CN).
Richiedente: Comunita' Montana delle Alpi del Mare - Robilante (CN).**

In data 13/08/2014 la Comunità Montana delle Alpi del Mare, con sede in Robilante, Piazza Regina Margherita 27, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n.5317 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D.2066/DB1410 del 09/09/2013 per la realizzazione di un guado nel vallone della Berna in comune di Valdieri.

Considerato che i lavori in argomento rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua, la proroga di anni 1 (uno), del termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto a far data dal 09/09/2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'art.17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
vista la D.D. n.2066/DB1410 del 09/09/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la **proroga di anni 1 (uno)** a far data dal 09/09/2014 del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella n. 2066/DB1410 del 09/09/2013.

L'opera dovrà essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione, e dovrà rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi

stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Mauro Forno